

ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI ITALIANI DI FRONTIERA
CON IL CANTON TICINO

(A.C.I.F.)

S T A T U T O

Art. 1 - Soggetti partecipanti, fini e sede dell'Associazione -

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36 e seguenti del c.c. è costituita l'Associazione tra i Comuni Italiani di Frontiera con il Canton Ticino.

All'Associazione aderiscono e/o possono aderire tutti i Comuni Italiani di Frontiera con il Canton Ticino, nell'ambito delle Province di Varese, Como, Verbania-Cusio, Ossola e Sondrio.

Possono aderire, anche altri Comuni ed Enti Pubblici, cui è riconosciuto diritto di voto.

L'Associazione si pone nel solco tracciato dall'importante attività del disciolto Consorzio fra i Comuni Italiani di Frontiera con il Canton Ticino, la cui costituzione venne approvata nel 1974 dal Ministro dell'Interno.

Il predetto Consorzio:

- a suo tempo, ha esercitato una preziosa funzione propulsiva per l'attuazione dell'Accordo fra Italia e Confederazione Elvetica del 3.10.74 (entrato in vigore il 27.3.79) e di coordinamento fra gli Enti Locali interessati;

- ha avuto un ruolo rilevante nell'ambito della Conferenza Permanente per l'Emigrazione, costituita presso la Regione Lombardia;

- nella fase successiva, di vera e propria gestione dell'Accordo di cui sopra, è stato particolarmente attivo, in stretta collaborazione con la Regione Lombardia, nella Commissione Mista Italo-Svizzera per la verifica dell'utilizzo dei ristori e nei contatti diretti con la Autorità Ticinesi, essendone il più naturale interlocutore;

- è intervenuto nelle operazioni di censimento dei frontalieri con il supporto delle Autorità Elvetiche;

- ha costantemente sollecitato il raggiungimento di un Accordo per il riconoscimento dei titoli di studio e per la promozione, nelle aree di frontiera, di corsi di formazione professionale;

- ha promosso e preso parte ad incontri tra Autorità e Tecnici Italiani e Svizzeri per la soluzione dei problemi della viabilità transfrontaliera;

- ha promosso e preso parte a vari convegni, tavole rotonde ed incontri riguardanti tematiche transfrontaliere e di frontalierato;

- ha sollecitato interventi del fondo Interreg.

Il Consorzio è stato sciolto mediante deliberazione della relativa Assemblea N. 7 del 27 maggio 1995, esaminata dal CO.RE.CO. di Milano il 20 giugno 1995 atti N. 31572, senza rilievi, in ottemperanza alle sopraggiunte disposizioni della legge N. 142/90, ma è stata, al tempo stesso, unanimemente espressa dai membri della medesima assemblea la volontà di continuarne l'esperienza, sotto diversa forma giuridica.

All'uopo, forma adeguata è quella dell'Associazione, tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 10 della "Carta Europea dell'Autonomia Locale", firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 ratificata e resa pienamente ed interamente esecutiva in Italia con legge 30 dicembre 1989, N. 439 (G.U. 22 gennaio 1990, N° 17).

La predetta norma concerne proprio il "Diritto di Associazione delle Collettività Locali", cioè di collaborare, nell'esercizio delle loro competenze e, nell'ambito della legge, di associarsi ad altre Collettività Locali per la realizzazione di attività di interesse comune e per la tutela e la promozione di interessi comuni.

La presente Associazione A.C.I.F. costituisce organismo rappresentativo delle esigenze e degli interessi comuni delle Comunità Locali dell'ambito territoriale, interprovinciale ed interregionale, di confine con il Canton Ticino ed ha, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) - intervenire, in rappresentanza unitaria dei Comuni di Frontiera, nei casi in cui sorgano problemi circa il riparto e le attribuzioni dei ristorni e/o si discuta della loro utilizzazione, in esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3.10.74 e successive modificazioni e/o integrazioni;

b) - costituire, unitamente alle Autorità istituzionalmente preposte, soggetto di riferimento in ordine a proposte, iniziative ed accordi sulla doppia imposizione fiscale o compensazione finanziaria ai Comuni Italiani di Confine;

c) - assumere iniziative o partecipare a quelle delle Autorità preposte circa i problemi del frontalierato o comunque connessi al pendolarismo di frontiera e relativi accordi;

d) - partecipare e promuovere incontri aventi ad oggetto problematiche di frontiera e transfrontalierato, nonché attività di studio e di qualificazione professionale;

e) - partecipare ai lavori della "Regio Insubrica", anche eventualmente aderendovi;

f) - analizzare costantemente gli effetti socio-economici dei fenomeni immigratori e promuovere e coordinare i relativi interventi.

Art. 2 - Organi -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

I Membri dell'Assemblea assumono il nome di Delegati, i Membri del Consiglio Direttivo quello di Consiglieri.

Art. 3 - Assemblea -

E' composta da tanti Membri quanti sono gli Enti associati.

I Comuni sono rappresentati dai rispettivi Sindaci o loro Delegati; gli altri Enti Pubblici sono rappresentati da coloro che ne hanno la rappresentanza per legge, Regolamento o Statuto o loro Delegati.

Spetta all'Assemblea:

- l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del preventivo di gestione per l'anno corrente, la destinazione delle risorse finanziarie dell'Associazione;
- la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- la determinazione degli indirizzi e dei criteri operativi dell'Associazione;
- l'approvazione, con la maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto di voto, di eventuali modifiche al presente Statuto.

Art. 4 - Attività dell'Assemblea -

In via ordinaria, l'Assemblea si riunisce una volta nel corso dell'anno solare per procedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo e del conto consuntivo dell'anno precedente.

In via straordinaria, l'Assemblea può essere convocata per questioni urgenti, per iniziativa motivata del Presidente oppure a seguito di richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei Membri aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne esercita le funzioni vicarie.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato per lettera, anche mediante trasmissione e ricevimento del documento in fac-simile, almeno dieci giorni prima della data della riunione dell'Assemblea, e deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Assemblea sono considerate valide, in prima convocazione, se vi partecipa almeno la metà degli aventi diritto di voto.

In seconda o successiva convocazione, è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono adottate a maggioranza dei votanti. I relativi, succinti verbali, redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo, sono sottoposti a lettura ed approvazione nelle successive riunioni assembleari con atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.

Ciascun componente dell'Assemblea, con diritto di voto, può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 5 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione che lo presiede e da altri quattro Membri eletti dalla Assemblea nel suo seno con le modalità di seguito indicate.

I Consiglieri sono eletti, a scrutinio segreto, dai componenti dell'Assemblea, aventi diritto di voto. Per la validità della votazione è necessario che ad essa partecipi almeno la metà degli aventi diritto di voto.

A ciascun componente dell'Assemblea è data facoltà di votare fino a N° 3 candidati.

Risulteranno eletti i quattro candidati che, nell'ordine, avranno conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti fra uno o più nominativi è eletto il più anziano di età.

Al candidato che ha riportato il maggior numero di voti compete la funzione di Consigliere Vicario del Presidente, e, quindi, sostituisce quest'ultimo in ogni caso di impedimento.

Qualora anche il Consigliere Vicario sia impedito, si tiene conto dell'ordine dei voti conseguiti dagli altri; a parità di voto si tiene conto dell'anzianità di età.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, salvo dimissioni collegiali o contestuali di tre o più componenti, e comunque fino all'elezione del nuovo Consiglio.

I suoi componenti sono sempre rieleggibili.

E' possibile la revoca dell'intero Consiglio in carica, ma solo a seguito di apposita mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto di voto ed approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e con immediata elezione dei nuovi componenti del Consiglio.

E' possibile, altresì, sempre dietro apposita mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto di voto, la revoca individuale di Consiglieri, approvata a maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto.

Le funzioni di Presidente e di Membro del Consiglio Direttivo sono a titolo gratuito.

Art. 6 - Attività del Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo si riunisce per iniziativa del Presidente dell'Assemblea oppure su richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, da parte del Presidente, viene comunicato con lettera, anche mediante trasmissione e ricevimento in fac-simile, almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio, con indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente o chi esercita le funzioni vicarie. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I relativi succinti verbali sono redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo.

Il Consiglio Direttivo:

- a) - sottopone annualmente all'esame e all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e riferisce sulla propria attività;
- b) - attua gli indirizzi ed i criteri operativi determinati dall'Assemblea e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa;
- c) - assume le iniziative necessarie per il miglior funzionamento e l'efficacia dell'attività dell'Associazione;
- d) - raccoglie ed elabora elementi di studio ed esamina le richieste degli Enti Consorziati, anche quelle da sottoporre alle valutazioni dell'Assemblea;
- e) - può affidare speciali incarichi ai propri membri ed avvalersi dell'opera di consulenti di particolare competenza per analisi e soluzione di problemi inerenti alle finalità dell'Associazione, nonché nominare gruppi di lavoro per la trattazione di singoli temi concreti, definendone anche la durata e l'organizzazione;
- f) - disporre in genere su tutto quanto concerne l'andamento dell'Associazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea e del Presidente.

Art. 7 - Presidente -

Il Presidente é eletto dall'Assemblea fra i propri componenti, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. Egli dura in carica quattro anni, salvo dimissioni o impedimento permanente, e comunque fino alla elezione del nuovo Presidente. Il Presidente uscente é sempre rieleggibile.

Il Presidente:

- a) - rappresenta l'Associazione, ne sottoscrive gli atti e la corrispondenza;
- b) - convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, proponendo gli argomenti da trattare nelle rispettive adunanze;
- c) - sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

E' possibile la revoca del Presidente in carica, ma solo a seguito di apposita mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto di voto, ed approvata da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e con immediata elezione del nuovo Presidente.

Fino alla prima elezione ricopre la carica e svolge le funzioni di Presidente il Sindaco del Comune di Lavena Ponte Tresa. Con riguardo alle spese, il predetto Presidente provvisorio deve limitarsi a quelle strettamente necessarie ed indispensabili.

Al Presidente provvisorio, presso la relativa sede comunale, devono essere comunicati i provvedimenti con i quali i singoli Comuni, Membri di diritto, decidono di partecipare all'Associazione.

Col ricevimento di tale comunicazione, acquista efficacia la predetta partecipazione.

Art. 8 - Sede ed organizzazione -

L'Associazione ha sede presso gli uffici del Comune di Lavena Ponte Tresa.

Il Presidente é coadiuvato dal Segretario dell'Associazione, da lui nominato, e può avvalersi della collaborazione, nella misura strettamente necessaria, degli uffici di tale Comune, nonché di persone particolarmente esperte.

Art. 9 - Spese -

Per far fronte alle spese dell'Associazione i Comuni associati devono versare annualmente, entro il mese di marzo di ciascun anno, una quota pari a LIRE 200= per abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel caso di adesioni deliberate e comunicate nel corso dell'anno, il versamento delle relative quote deve avvenire nel termine di novanta giorni dalla data di adozione della delibera di adesione.

Nel caso di adesioni verificatesi nel corso dell'anno, il versamento delle relative quote deve avvenire nel termine di novanta giorni dalla data di accettazione dell'adesione che deve avvenire con delibera dell'Assemblea.

Gli importi di cui ai precedenti commi dovranno intendersi rivalutati annualmente, con applicazione ad essi dell'indice Istat - costo vita, rapportato al mese di dicembre.

Sulla destinazione delle risorse finanziarie disponibili delibera l'Assemblea.

L'Assemblea può anche deliberare di richiedere una contribuzione maggiore per esigenze straordinarie e contingenti, ma senza che tale determinazione abbia efficacia vincolante nei confronti degli Associati dissenzienti.

Art. 10 - Durata e recesso - scioglimento -

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Ciascun Associato può recedere dall'Associazione con effetto dall'inizio dell'anno successivo previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Nel caso di mancato versamento della quota annuale dovuta, l'Assemblea può deliberare l'esclusione dell'inadempiente dall'Associazione.

Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ottenere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione può essere sciolta, con deliberazione assembleare, se il numero degli Associati non è sufficiente neanche a consentire l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento, le attività sono ripartite tra i Comuni Associati, in proporzione alle rispettive contribuzioni.

Art. 11 - Norme Finali -

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge in materia ed in particolare alle norme del codice civile.